

volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Agli effetti delle disposizioni del presente comma, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, ad eccezione sia dei redditi derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari e dall'indennità di accompagnamento, sia del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata;

- al comma 2, dell'articolo 5, che nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l'importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore al limite reddituale di cui allo stesso comma 1 e inferiore al limite costituito dal predetto limite reddituale incrementato della somma aggiuntiva stessa che viene corrisposta fino a concorrenza del predetto limite;
- al comma 4, dell'articolo 5, che la somma aggiuntiva non costituisce reddito né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, con esclusione dell'anno 2008, per un importo pari a 156 euro, dell'incremento delle maggiorazioni sociali di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- al comma 5, dell'articolo 5, che, con effetto dal 1° gennaio 2008, l'incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati di cui all'articolo 38, commi da 1 a 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è concesso fino a garantire un reddito proprio pari a 580 euro al mese per tredici mensilità e, con effetto dalla medesima data, l'importo di cui al comma 5, dell'articolo 38, della legge n. 289/2002, è rideterminato in 7.540 euro. Per gli anni successivi al 2008 tale limite di reddito annuo è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
- al comma 6, dell'articolo 5, che per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il triennio 2008-2010, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23

dicembre 1998, n. 448, nella misura del cento per cento;

- al comma 8, dell'articolo 5, che dall'anno 2008 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un fondo per il finanziamento, nel limite complessivo di 267 milioni di euro per l'anno 2008, di 234 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, d'interventi e misure agevolative in materia di riscatto ai fini pensionistici della durata legale del corso di laurea e per la totalizzazione dei periodi contributivi maturati in diversi regimi pensionistici, con particolare riguardo ai soggetti per i quali trovi applicazione, in via esclusiva, il regime pensionistico di calcolo contributivo;
- al comma 1, dell'articolo 17, che gli oneri derivanti dall'attuazione del richiamato articolo 5 sono posti a carico dello Stato.

Il decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 19 novembre 2007, ha fissato nella misura definitiva del 2,0 per cento la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2006 (articolo 1), e ha determinato, dal 1° gennaio 2008, in misura pari all'1,6 per cento, salvo conguaglio da effettuarsi per l'anno successivo, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2007 (articolo 2).

La legge 29 novembre 2007, n. 222, "Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale", all'articolo 34 reca disposizioni in favore delle vittime del dovere a causa di azioni criminose e alle vittime della criminalità organizzata, nonché ai loro familiari superstiti e reca altresì ulteriori disposizioni a favore delle vittime del terrorismo. Gli enti previdenziali provvedono al pagamento dei benefici economici in favore dei propri iscritti e sono tenuti a rendicontare al Ministero dell'interno tali pagamenti ai fini del rimborso da parte del medesimo Ministero. In particolare, ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, un'indennità calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi da lavoro autonomo ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennità è determinata ed erogata in unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione.

L'articolo 2, comma 505, della legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), reca l'interpretazione autentica dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140.

L'articolo 6, comma 1, della legge 15 maggio 1985, n. 140, dispone che gli ex combattenti e assimilati, titolari di pensione con decorrenza successiva al 7 marzo 1968, hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione reversibile della pensione nella misura di lire 30.000 mensili (attuali 15,49 euro).

A norma del comma 3 del citato articolo 6 la maggiorazione è soggetta alla disciplina della perequazione automatica. Come previsto dal successivo comma 4, le disposizioni dell'articolo 6, ivi compresa quindi quella relativa agli aumenti di perequazione, "hanno effetti economici dal 1° gennaio 1985 per le pensioni in godimento e dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda per i futuri pensionati".

L'articolo 2, comma 505, della legge n. 244/2007 afferma che: "L'articolo 6, comma 3, della legge 15 aprile 1940, n. 185, si interpreta nel senso che la maggiorazione prevista dal comma 1 del medesimo articolo si perequa a partire dal momento della concessione della maggiorazione medesima agli aventi diritto".

In relazione alla norma di interpretazione autentica testé citata, coerente con i criteri seguiti sino ad oggi dall'Istituto, l'importo della maggiorazione deve essere attribuito alla decorrenza della medesima nella misura di lire trentamila (euro 15,49) stabilita dal più volte citato articolo 6, comma 1, della legge n. 140 del 1985 e non nella misura comprensiva delle perequazioni intervenute dalla sua istituzione. L'importo spettante alla decorrenza deve essere assoggettato ai successivi aumenti perequativi.

Tra i provvedimenti di recente emanazione si illustra la legge 24 dicembre 2007, n. 247 "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività".

La citata legge n. 247 prevede una serie di interventi in materia previdenziale e, in particolare, modifica i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di anzianità, nonché alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, rispetto a quanto contenuto nella legge 23 agosto 2004, n. 243, e stabilisce una nuova disciplina in materia di decorrenza della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici anticipati conseguiti con 40 anni di anzianità contributiva.

Tali modifiche normative non si applicano ai lavoratori che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2007 e che continuano a poter conseguire la pensione secondo la normativa in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2008.

L'articolo 1, comma 1, sostituisce la Tabella A, allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, con le Tabelle A e B allegate alla legge n. 247 del 2007.

Inoltre l'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), della legge n. 247 del 2007 sostituisce l'articolo 1, comma 6, lettera a), della citata legge n. 243 del 2004; l'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 2), della predetta legge n. 247 del 2007 sostituisce l'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2), della citata legge n. 243 del 2004.

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2008, i lavoratori autonomi potranno andare in pensione di anzianità al raggiungimento dei requisiti di seguito specificati.

Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, almeno 59 anni di età anagrafica e 35 anni di contribuzione; dal 1° luglio 2009, la Tabella B ha introdotto il "sistema delle quote" in base al quale il diritto alla pensione si consegue, in presenza di un'anzianità contributiva minima di 35 anni, al raggiungimento di una quota data dalla somma tra età anagrafica e contribuzione posseduta dall'assicurato, secondo la seguente progressione: dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010, la quota da raggiungere è 96 con un'età anagrafica minima di 60 anni; dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 la quota da raggiungere è 97 con un'età anagrafica minima di 61 anni; a decorrere dal 1° gennaio 2013 la quota da raggiungere è 98 con un'età anagrafica minima di 62 anni.

Resta fermo che il diritto alla pensione di anzianità, indipendentemente dall'età, si perfeziona, al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.

Resta altresì fermo che per i lavoratori rientranti nel sistema contributivo il diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, può essere ottenuto, a partire dal 1° gennaio 2008, con i seguenti requisiti: 60 anni di età, se donne, e 65 anni, se uomini, e almeno 5 anni di contribuzione effettiva (articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243); a prescindere dal requisito anagrafico con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

Il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo prima del compimento del 65° anno di età rimane soggetto alla condizione che l'importo della pensione risultante non sia inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale.

Il diritto alla pensione di anzianità e di vecchiaia rimane soggetto alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Il provvedimento legislativo in argomento ha, inoltre, introdotto una novità in tema di computo della contribuzione utile al raggiungimento dei 40 anni di anzianità contributiva necessari per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo.

L'articolo 1, comma 77, lettera b) ha, infatti, aggiunto il comma 5 ter all'articolo 2 del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 184. In base a tale ultima disposizione ai fini del computo dei 40 anni di contribuzione per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo diventano utili anche i contributi da riscatto dei periodi di studio.

Continuano, invece, a rimanere esclusi nel caso di specie i contributi versati a titolo di prosecuzione volontaria.

I periodi di contribuzione utili per il raggiungimento dei 40 anni sono gli stessi da utilizzare per il raggiungimento dei 35 anni di anzianità contributiva necessari per l'accesso a pensione ai sensi del citato articolo 1, comma 6, lett. b), n. 2), della legge n. 243 del 2004, come modificato dall'articolo 1, comma 2, lett. a), n. 2), della più volte citata legge n. 247 del 2007.

Pertanto, anche in quest'ultima fattispecie, diventano utili per il diritto a pensione i contributi da riscatto dei periodi di studio.

L'articolo 1, comma 5, della legge n. 247 stabilisce un regime "transitorio" di decorrenze per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione o al pensionamento di vecchiaia con i requisiti previsti dai singoli ordinamenti.

Le finestre di accesso per il pensionamento di vecchiaia non si applicano a coloro che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2007.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lett. c), della legge in esame, i lavoratori autonomi che risultino in possesso dei requisiti previsti per il pensionamento sia di anzianità che di vecchiaia: entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere alla pensione dal 1° ottobre dello stesso anno; entro il secondo trimestre dell'anno, dal 1° gennaio dell'anno successivo; entro il terzo trimestre dell'anno, dal 1° aprile dell'anno successivo; entro il quarto trimestre dell'anno, dal 1° giugno dell'anno successivo.

Nulla è innovato per quanto riguarda la disciplina in materia di "finestre di accesso" per i lavoratori che accedono al trattamento pensionistico di anzianità con un'anzianità contributiva inferiore a 40 anni ai quali si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge 23 agosto 2004, n. 243.

Relativamente ai soggetti che conseguono il diritto a pensione di vecchiaia nel sistema contributivo con i requisiti stabiliti dall'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2), della predetta legge n. 243 del 2004, come modificata dall'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 2), della legge n. 247 del 2007 si è in attesa di specifico parere dei Ministeri vigilanti.

La suddetta legge n. 247 del 2007 non ha apportato modifiche all'articolo 1, commi da 3 a 5, della citata legge n. 243 del 2004, recanti la cosiddetta "salvaguardia del diritto a pensione" per coloro che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2007.

Alcune innovazioni sono state, invece, introdotte dall'articolo 1, comma 2, lettera c), lettera d) e lettera e), del provvedimento in esame.

La prima delle disposizioni appena citate, modificando l'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, ha stabilito che la disciplina vigente fino al 31 dicembre 2007 in materia di pensionamenti di anzianità, continui ad applicarsi anche dopo la predetta data ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente al 20 luglio 2007.

L'articolo 1, comma 19, della legge n. 247 del 2007 prevede che, per l'anno 2008, non sia concessa la perequazione automatica alle pensioni il cui importo complessivo annuo sia superiore ad 8 volte il trattamento minimo INPS.

L'intero importo delle pensioni che eccedono il limite anzidetto non può essere perequato.

Lo stesso comma 19 contiene una disposizione di salvaguardia secondo la quale le pensioni di importo superiore a 8 volte il trattamento minimo INPS e inferiori a tale limite incrementato della quota di perequazione siano perequate parzialmente fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

L'articolo 2 del decreto 30 luglio 2008 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ha fissato in euro 457,67 la nuova misura dell'assegno per l'assistenza personale e continuativa che l'Istituto eroga ai pensionati di inabilità, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

La Banca Centrale Europea ha fissato nella misura del 3,75 per cento, a decorrere dal 15 ottobre 2008, il tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) da utilizzare per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione da applicare ai debiti contributivi dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria. L'interesse di differimento, maggiorato di 6 punti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.L. n. 318/1996, convertito nella legge n. 402/1996 è, quindi, pari al 9,75 per cento a decorrere dalla medesima data. La stessa Banca Centrale Europea ha, successivamente, adottato altro provvedimento fissando il tasso di riferimento al 2,50 per cento dal 10 dicembre 2008.

PAGINA BIANCA

**Fondo per la previdenza degli addetti alle abolite
imposte di consumo**

Rendiconto dell'anno 2008

PAGINA BIANCA

Relazione del Direttore generale

Il rendiconto dell'anno 2008 è stato redatto secondo gli schemi allegati al D.P.R. 27 febbraio 2003, n.97 – Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n.70 – adeguando il sistema contabile amministrativo dell'Istituto ai principi introdotti, tra l'altro, dalla legge 3 aprile 1997, n.94.

Il bilancio della gestione è composto dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico, le cui poste sono state riclassificate ed indicate secondo un ordine rigoroso. Inoltre, il Conto Economico è redatto in forma "scalare", e non più a "sezioni contrapposte", in conformità agli schemi dei bilanci delle aziende che seguono la normativa civilistica.

Il bilancio consuntivo dell'anno 2008 del Fondo per la previdenza degli addetti alle abolite imposte di consumo evidenzia entrate per 14 mln e uscite per 177 mln; la differenza fra le due poste di 163 mln, a carico dello Stato ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 649/1972, è interamente coperta dal trasferimento da parte della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, al fine di assicurare l'equilibrio della Gestione.

Per una visione immediata dell'andamento del Fondo, nella tabella che segue vengono riportate le risultanze sintetiche dell'ultimo quinquennio.

Anno	Entrate			Uscite
	Al netto del contributo dello Stato	Contributo dello Stato	Totale	
(in milioni di euro)				
2004	20	143	163	163
2005	21	145	166	166
2006	14	149	163	163
2007	12	163	175	175
2008	14	163	177	177

Nella tabella che segue si riportano, in forma aggregata, i dati espressi in migliaia di euro relativi al valore della produzione, costo della produzione, proventi ed oneri finanziari, risultato d'esercizio e avanzo patrimoniale accertati per il 2008, raffrontati con i corrispondenti dati accertati per il 2007.

RENDICONTO ANNO 2008

SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE degli ADDETTI ALLE ABOLITE IMPOSTE di CONSUMO

(In migliaia di euro)

	ANNO 2008 CONSUNTIVO	ANNO 2007 CONSUNTIVO	VARIAZIONI
AVANZO / DISAVANZO PATRIMONIALE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			
VALORE DELLA PRODUZIONE			
PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI:			
Allquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	8.631	11.103	-2.472
Contributi di proseguitori volontari	54	93	-39
Poste correttive e compensative di entrate correnti - Rimborso di contributi	(...)	-2	-2
Totale proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	8.685	11.194	-2.509
ALTRI RICAVI E PROVENTI:			
Entrate non classificabili in altre voci	67	125	-58
Trasferimenti da altre gestioni dell'INPS (G.I.A.S.)	163.179	163.254	-75
Totale altri ricavi proventi	163.246	163.379	-133
- TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	171.931	174.573	-2.642
COSTO DELLA PRODUZIONE			
COSTI PER ACQUISTO MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI:			
Spese per prestazioni	-170.104	-168.796	-1.308
Poste correttive e compensative di spese correnti - Recupero prestazioni	5.301	1.010	4.291
Rimborso da altre gestioni dell'INPS	1	5	-4
Totale delle prestazioni istituzionali	-164.802	-167.781	2.979
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:			
Svalutazione crediti contributivi	-726	-416	-310
Totale ammortamenti e svalutazioni	-726	-416	-310
ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI ED ONERI			
Prelievo da accantonamenti vari	0	1	-1
Totale accantonamenti ai fondi ed oneri	0	1	-1
ONERI DIVERSI DI GESTIONE:			
Trasferimenti passivi	-1.221	-1.321	100
Spese non classificabili in altre voci	-2	-8	6
Spese amministrazione	-915	-919	4
Onere per il trasferimento allo Stato	0	0	0
Contributo conto interessi agli inquilini	(...)	(...)	(...)
Totale oneri diversi di gestione	-2.138	-2.248	110
- TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	-167.666	-170.444	2.778
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A) + (-B)	4.265	4.129	136
PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
ALTRI PROVENTI FINANZIARI:			
Canone d'uso netto degli immobili strumentali	1	1	0
Totale altri proventi finanziari	1	1	0
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI:			
Oneri finanziari	-4.282	-4.100	-182
Totale interessi passivi ed altri oneri finanziari	-4.282	-4.100	-182
- TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	-4.281	-4.099	-182
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
Proventi straordinari	154	27	127
Oneri straordinari	-108	-27	-81
Totale altri proventi Straordinari	46	0	46
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (D)	46	0	46
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A)+(-B)+(C)+(D)	30	30	-6
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	-30	-30	0
- RISULTATO D'ESERCIZIO:			
AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO	0	0	0
AVANZO / DISAVANZO PATRIMONIALE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	0	0	0

Valore della produzione

Proventi e Corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi – le aliquote contributive a carico dei datori di lavoro sono state determinate in 8,631 mln, con un decremento di 2,472 mln rispetto al consuntivo 2007. L'importo comprende sia i contributi per il trattamento di pensione che quelli per il trattamento di fine rapporto (allegato n. 1).

Quote di partecipazione degli iscritti - Determinate in 54 mgl riguardano i versamenti degli iscritti per valori capitali di riscatto e le trattenute per divieto di cumulo effettuate sulle retribuzioni dei pensionati occupati.

I rimborsi di contributi sono stati determinati in poche centinaia di euro, di importo trascurabile.

Altri ricavi e proventi, sono riconducibili :

- Al trasferimento degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, determinato in 163,179 mln (in lieve diminuzione rispetto al consuntivo dell'anno precedente) . Il trasferimento rappresenta la copertura del disavanzo di esercizio, posto a carico dello Stato, in applicazione dell'art. 17 del D.P.R. n. 649/1972.
- Entrate non classificabili in altre voci (allegato 2), per 67 mgl, costituite principalmente da ammende e sanzioni, nonché da interessi per dilazioni di pagamento.

Costo della produzione

Le spese per prestazioni - Determinate in 170,104 mln(vedi allegato n.3), attengono principalmente all'onere per la corresponsione delle rate di pensioni, il cui importo di 155,968 mln è al netto dell'assegno al nucleo familiare e della parte ritenuta di natura non previdenziale, posta a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

L'importo complessivo di 170,102 mln, riportato nell'allegato n.3, presenta un aumento di 1,362 mln rispetto all'anno 2007.

Le prestazioni comprendono anche la spesa per il trattamento di fine rapporto, quantificate in 14,134 mln , in diminuzione di 3,625 mln rispetto all' importo del consuntivo dell'anno precedente (l'onere afferente era stato determinato in 17,759 mln.)

Completa la voce, analizzata nel citato allegato n.3, l'onere per la prevenzione e cura dell'invalidità determinato in poco più di 2 mgl .

Rientrano nel costo della produzione le Poste correttive e compensative delle spese correnti – pari a 5,301 mln, in aumento di 4,291 mln rispetto al consuntivo dell' anno precedente , riguardanti unicamente i recuperi di prestazioni.

Nei prospetti che seguono si riporta, distintamente per categoria, l'analisi delle pensioni liquidate negli anni 2007 e 2008 e delle pensioni in corso di pagamento alla fine degli anni stessi.

Pensioni liquidate negli anni 2007 e 2008

Anno	Categoria	Numero	Importo annuo	Importo medio annuo
2007	Vecchiaia	229	5.293.509	23.116
	Invalidità	1	22.868	22.868
	Superstiti	158	1.686.893	10.677
	Complesso	388	7.003.270	18.050
2008	Vecchiaia	162	3.971.329	24.514
	Invalidità	2	55.853	27.927
	Superstiti	149	1.572.977	10.557
	Complesso	313	5.600.159	17.892

Pensioni esistenti alla fine degli anni 2007 e 2008

Anno	Categoria	Numero	Importo annuo	Importo medio annuo
2007	Vecchiaia	5.608	110.376.005	19.682
	Invalidità	5.608	110.376.005	19.682
	Superstiti	4.137	43.023.658	10.400
	Totale	9.827	154.728.576	15.754
2008	Vecchiaia	5.541	113.266.192	20.441
	Invalidità	78	1.300.637	16.675
	Superstiti	4.042	41.916.314	10.370
	Totale	9.661	156.483.143	16.197

Nella tabella che segue si riportano, con riferimento agli ultimi cinque anni, il numero degli iscritti e delle pensioni, il gettito contributivo e l'onere per prestazioni, nonché i relativi rapporti.

Anno	Iscritti	Pensioni	Contributi(*)	Prestazioni	Rapporto Iscritti Pensioni	Rapporto Contributi Prestazioni
			(in milioni di euro)			
2004	773	10.026	18	157	0,08	0,11
2005	1014	10.074	20	160	0,10	0,12
2006	790	9.866	13	162	0,08	0,08
2007	594	9.827	11	168	0,06	0,07
2008	466	9.661	9	173	0,05	0,06

(*) Comprensivi delle "Quote di partecipazione degli iscritti".